Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►**B**

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 novembre 2003

relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria per l'importazione di pesci vivi, loro uova e gameti, destinati all'allevamento, nonché di pesci vivi di acquacoltura e relativi prodotti, destinati al consumo umano

[notificata con il numero C(2003) 4219]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/858/CE)

(GU L 324 dell'11.12.2003, pag. 37)

Modificata da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►**M1**	Decisione 2004/454/CE della Commissione del 29 aprile 2004	L 202	20	7.6.2004

▼B

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 novembre 2003

relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria per l'importazione di pesci vivi, loro uova e gameti, destinati all'allevamento, nonché di pesci vivi di acquacoltura e relativi prodotti, destinati al consumo umano

[notificata con il numero C(2003) 4219]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/858/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/67/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura [1], modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 del Consiglio [2], in particolare l'articolo 19, paragrafo 1, l'articolo 20, paragrafo 1, e l'articolo 21, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Deve essere compilato un elenco dei paesi terzi o delle parti di paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati ad importare pesci vivi, loro uova e gameti, destinati all'allevamento nella Comunità.

(2) Occorre stabilire le condizioni specifiche di polizia sanitaria e i modelli di certificati sanitari per i suddetti paesi terzi, tenendo conto della situazione zoosanitaria dei paesi in questione e dei pesci, uova o gameti che si intende importare, onde prevenire l'introduzione nella Comunità di agenti patogeni che possono recare grave danno al patrimonio ittico comunitario.

(3) Particolare attenzione deve essere prestata alle malattie emergenti ed esotiche, che potrebbero recare grave danno al patrimonio ittico comunitario. Occorre inoltre tener conto della profilassi vaccinale e della situazione sanitaria con riguardo alla necrosi ematopoietica epizootica (EHN) e alle malattie dei pesci che figurano nell'allegato A della direttiva 91/67/CEE del Consiglio nel luogo di produzione e, ove opportuno, nel luogo di destinazione.

(4) I paesi o parti di essi da cui gli Stati membri sono autorizzati ad importare pesci vivi, loro uova e gameti, destinati all'allevamento devono applicare misure di lotta contro le malattie e di controllo almeno equivalenti alle norme comunitarie stabilite dalla direttiva 91/67/CEE e dalla direttiva 93/53/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1993, recante misure comunitarie minime di lotta contro talune malattie dei pesci [3], modificata da ultimo dalla decisione 2001/288/CE della Commissione [4]. I metodi di campionamento e di analisi impiegati devono essere almeno equivalenti alle norme stabilite dalla decisione 2001/183/CE della Commissione, del 22 febbraio 2001, che stabilisce i piani di campionamento e i metodi diagnostici per individuare e confermare alcune malattie dei pesci e che abroga la decisione 92/532/CEE [5], e dalla decisione 2003/466/CE della Commissione, del 13 giugno 2003, relativa ai criteri per la zonizzazione e la sorveglianza ufficiale in caso di sospetto o di conferma della presenza dell'anemia infettiva del salmone (ISA) [6]. Nei casi in cui la normativa comunitaria non specifica i metodi di campionamento e analisi, questi

[1] GU L 46 del 19.2.1991, pag. 1.
[2] GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1.
[3] GU L 175 del 19.7.1993, pag. 23.
[4] GU L 99 del 10.4.2001, pag. 11.
[5] GU L 67 del 9.3.2001, pag. 65.
[6] GU L 156 del 25.6.2003, pag. 61.

▼B

dovranno essere conformi a quelli descritti nel Manuale di diagnosi delle malattie degli animali acquatici dell'Ufficio internazionale delle epizoozie (UIE).

(5) Le autorità competenti dei paesi terzi in questione devono impegnarsi a notificare alla Commissione e agli Stati membri, nelle 24 ore, a mezzo fax, telegramma o posta elettronica, qualsiasi focolaio di necrosi ematopoietica epizootica (EHN) o delle malattie che figurano nell'allegato A della direttiva 91/67/CEE, nonché la comparsa di focolai di qualsiasi altra malattia che rechi grave danno ai pesci nel loro territorio o nelle parti di esso da cui sono autorizzate le importazioni ai sensi della presente decisione. In tali casi le autorità responsabili dei paesi terzi in questione devono prendere i necessari provvedimenti per prevenire la propagazione della malattia nella Comunità. Inoltre, se del caso, deve essere notificato alla Commissione e agli Stati membri qualsiasi cambiamento della profilassi vaccinale applicata contro tali malattie.

(6) All'importazione di pesci vivi di acquacoltura e relativi prodotti destinati al consumo umano, occorre inoltre prevenire l'introduzione nella Comunità di talune gravi malattie degli animali di acquacoltura.

(7) È pertanto necessario completare le condizioni di certificazione per l'importazione di pesci vivi di acquacoltura e relativi prodotti, di cui alla direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca ([1]), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003, con le condizioni di certificazione di polizia sanitaria.

(8) L'immissione di pesci che potrebbero essere portatori di malattie in corpi d'acqua aperti nella Comunità ridurrebbe la possibilità di controllare ed eradicare malattie esotiche che potrebbero recare gravi danni al patrimonio ittico comunitario. Pesci vivi, uova e gameti di acquacoltura possono pertanto essere importati nella Comunità soltanto se sono introdotti in un'azienda di allevamento ittico.

(9) La presente decisione non si applica all'importazione di pesci ornamentali tropicali tenuti permanentemente in acquari.

(10) La presente decisione lascia impregiudicate le disposizioni in materia di sanità pubblica di cui alla direttiva 91/493/CEE.

(11) La presente decisione è applicabile fatte salve le disposizioni comunitarie o nazionali relative alla conservazione delle specie.

(12) La direttiva 96/93/CE del Consiglio, del 17 dicembre 1996, relativa alla certificazione di animali e di prodotti di origine animale ([2]), stabilisce norme in materia di certificazione. Le norme e i principi applicati dai funzionari autorizzati dei paesi terzi in conformità della presente decisione devono offrire garanzie equivalenti a quelle previste dalla succitata direttiva.

(13) Occorre tener conto dei principi sanciti dalla direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano ([3]), in particolare all'articolo 3.

(14) È opportuno prevedere un congruo periodo transitorio per l'applicazione dei nuovi requisiti in materia di certificazione all'importazione.

(15) L'elenco dei paesi riconosciuti di cui all'allegato I della presente decisione sarà riveduto entro 12 mesi a decorrere dalla data di applicazione.

([1]) GU L 268 del 24.9.1991, pag. 15.
([2]) GU L 13 del 16.1.1997, pag. 28.
([3]) GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

▼B

(16) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ambito d'applicazione

1. La presente decisione stabilisce norme armonizzate di polizia sanitaria per l'importazione di:

a) pesci vivi, loro uova e gameti, destinati all'allevamento nella Comunità;

b) pesci vivi di acquacoltura destinati al ripopolamento di peschiere nella Comunità;

c) pesci vivi di acquacoltura e relativi prodotti destinati al consumo umano diretto o alla trasformazione prima del consumo.

2. La presente decisione non si applica all'importazione di pesci ornamentali tropicali tenuti permanentemente in acquari.

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini della presente decisione si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 delle direttive 91/67/CEE e 93/53/CEE.

2. Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

a) «pesce di acquacoltura»: pesce originario di un'azienda di allevamento ittico;

b) «centro d'importazione riconosciuto»: qualsiasi stabilimento situato nel territorio della Comunità nel quale sono applicate apposite misure di biosicurezza, riconosciuto dall'autorità competente dello Stato membro interessato ai fini della trasformazione di pesci vivi di acquacoltura e relativi prodotti importati;

c) «zona litoranea»: una zona costituita da una parte della costa o delle acque marine o dell'estuario:

 i) la quale è geograficamente ben delimitata e rappresenta un sistema idrologico omogeneo o una serie di detti sistemi; oppure

 ii) che è situata tra la foce di due corsi d'acqua; oppure

 iii) nella quale si trovano una o più aziende circondate da ambo i lati da zone cuscinetto;

d) «zona continentale»: una zona costituita da:

 i) una parte di territorio comprendente un intero bacino idrografico dalle sorgenti dei corsi d'acqua fino all'estuario, oppure più bacini idrografici, in cui i pesci sono allevati, tenuti o catturati, eventualmente circondata da una zona cuscinetto in cui viene attuato un programma di controllo, ma alla quale non viene necessariamente conferita la qualifica di zona riconosciuta; oppure

 ii) una parte di un bacino idrografico dalle sorgenti dei corsi d'acqua fino ad una barriera naturale o artificiale che impedisce la migrazione dei pesci che si trovano a valle di detta barriera, eventualmente circondata da una zona cuscinetto in cui viene attuato un programma di controllo, ma alla quale non viene necessariamente conferita la qualifica di zona riconosciuta.

 L'estensione e la situazione geografica della zona continentale devono essere tali da ridurre al minimo le possibilità di ricontaminazione, per esempio ad opera di pesci migratori;

e) azienda designata:

▼B

i) un'azienda litoranea di allevamento ittico di un paese terzo, soggetta a tutte le misure necessarie per impedire l'introduzione di malattie e alimentata da un sistema idrico che garantisca la completa inattivazione degli agenti patogeni dell'anemia infettiva del salmone (ISA), della setticemia emorragica virale (VHS) e della necrosi ematopoietica infettiva (IHN); oppure

ii) un'azienda continentale di allevamento ittico di un paese terzo, soggetta a tutte le misure necessarie per impedire l'introduzione di malattie. Se necessario, l'azienda è protetta contro le inondazioni e l'infiltrazione d'acqua e una barriera naturale o artificiale, situata a valle dell'azienda, impedisce l'entrata di pesci nell'azienda stessa. L'azienda è alimentata direttamente con acque provenienti da una trivellazione, da un pozzo o da una sorgente attraverso una conduttura, un canale scoperto o un condotto naturale, purché ciò non costituisca una fonte di infezione per l'azienda e non consenta l'introduzione di pesci selvatici. La conduttura di erogazione dell'acqua è posta sotto il controllo dell'azienda o delle autorità competenti;

f) «stabilimento»: ogni locale riconosciuto ai sensi della direttiva 91/493/CEE in cui sono preparati, trasformati, refrigerati, congelati, confezionati o immagazzinati prodotti ittici, esclusi gli impianti collettivi per le aste e i mercati all'ingrosso nei quali i prodotti sono semplicemente esposti per la vendita o sono venduti all'ingrosso;

g) «allevamento ittico»: l'attività esercitata in un'azienda o, in generale, presso qualsiasi impianto geograficamente delimitato in cui vengono allevati o tenuti pesci destinati alla commercializzazione;

h) «prodotti ittici di acquacoltura»: qualsiasi prodotto destinato al consumo umano ottenuto da pesci di acquacoltura, compresi i pesci interi (non eviscerati), i pesci eviscerati, i filetti e relativi prodotti;

i) «trasformazione»: le operazioni di preparazione e trasformazione in vista del consumo umano, effettuate con qualsiasi tecnica che impedisca la diffusione di malattie attraverso rifiuti o sottoprodotti, comprese le operazioni che alterano l'integrità anatomica dei pesci come il dissanguamento, l'eviscerazione, la decapitazione, l'affettatura o la sfilettatura;

j) «consumo umano diretto»: i pesci importati per il consumo umano non vengono sottoposti ad alcuna trasformazione nel territorio della Comunità prima di essere immessi sul mercato al dettaglio per il consumo umano;

k) «peschiere»: stagni, laghi o corpi d'acqua aperti, popolati mediante l'immissione di pesci principalmente a scopo di pesca sportiva e ricreativa, più che a fini di conservazione o di miglioramento delle popolazioni naturali;

l) «territorio»: un intero paese, una zona litoranea, una zona continentale o un'azienda designata, autorizzati dall'autorità centrale competente del paese terzo in questione ai fini dell'esportazione verso la Comunità.

Articolo 3

Condizioni per l'importazione di pesci vivi, loro uova e gameti, destinati all'allevamento, nonché di pesci vivi di acquacoltura destinati al ripopolamento di peschiere nel territorio della Comunità europea

1. Gli Stati membri autorizzano l'importazione nel loro territorio di pesci vivi, loro uova e gameti, destinati all'allevamento, unicamente se:

a) i pesci sono originari di uno dei territori elencati nell'allegato I;

b) la partita ottempera alle garanzie, anche in materia di imballaggio ed etichettatura, compresi i requisiti supplementari specifici, attestate nel certificato sanitario redatto secondo il modello dell'allegato II, tenuto conto delle note esplicative dell'allegato III;

▼B

c) i pesci sono stati trasportati in condizioni tali da non alterarne lo stato sanitario.

2. Gli Stati membri autorizzano l'importazione nel loro territorio di pesci vivi di acquacoltura, loro uova e gameti, destinati al ripopolamento diretto di peschiere unicamente se:

a) la partita ottempera alle norme di cui al paragrafo 1;

b) la peschiera non è costituita da un lago o da un corpo d'acqua aperto.

3. Gli Stati membri provvedono affinché i pesci importati di acquacoltura, loro uova e gameti, destinati all'allevamento o al ripopolamento di peschiere nelle acque comunitarie siano introdotti unicamente in aziende di allevamento ittico o in peschiere costituite da stagni e non siano immessi in corpi d'acqua aperti.

4. Gli Stati membri provvedono affinché i pesci importati di acquacoltura, loro uova e gameti, siano trasportati direttamente all'azienda di allevamento ittico o allo stagno di destinazione, come indicato sul certificato sanitario.

Articolo 4

Condizioni per l'importazione di pesci vivi di acquacoltura destinati al consumo umano

Gli Stati membri autorizzano l'importazione nel loro territorio di pesci vivi di acquacoltura destinati al consumo umano diretto o alla trasformazione prima del consumo unicamente se:

a) la partita soddisfa alle condizioni enunciate all'articolo 3, paragrafo 1, e all'articolo 7, paragrafo 1, della presente decisione; oppure

b) i pesci sono spediti direttamente ad un centro d'importazione riconosciuto ai fini dell'abbattimento e dell'eviscerazione.

Articolo 5

Condizioni per l'importazione di prodotti ittici di acquacoltura destinati alla trasformazione prima del consumo

1. Gli Stati membri autorizzano l'importazione nel loro territorio di prodotti ittici di acquacoltura destinati alla trasformazione prima del consumo unicamente se:

a) i pesci sono originari di paesi terzi e di stabilimenti autorizzati ai sensi dell'articolo 11 della direttiva 91/493/CEE e soddisfano ai requisiti di certificazione in materia di sanità pubblica enunciati nella stessa direttiva; e

b) la partita ottempera alle garanzie, anche in materia di imballaggio ed etichettatura, compresi i requisiti supplementari specifici, attestate nel certificato sanitario redatto secondo il modello dell'allegato IV, tenuto conto delle note esplicative dell'allegato III.

2. Gli Stati membri provvedono affinché la trasformazione dei prodotti ittici di acquacoltura avvenga presso centri d'importazione riconosciuti, eccetto qualora:

a) i pesci vengano eviscerati prima della spedizione; oppure

b) la situazione sanitaria del luogo d'origine sia equivalente a quella del luogo di trasformazione, in particolare per quanto riguarda la necrosi ematopoietica epizootica (EHN) e le malattie che figurano negli elenchi I e II, colonna 1, dell'allegato A della direttiva 91/67/CEE.

Articolo 6

Condizioni per l'importazione di prodotti ittici di acquacoltura destinati al consumo umano diretto

Gli Stati membri autorizzano l'importazione nel loro territorio di prodotti ittici di acquacoltura destinati al consumo umano diretto unicamente se:

▼B

a) i pesci sono originari di paesi terzi e di stabilimenti autorizzati ai sensi dell'articolo 11 della direttiva 91/493/CEE e soddisfano ai requisiti di certificazione in materia di sanità pubblica enunciati nella stessa direttiva;

b) la partita ottempera alle garanzie, anche in materia di imballaggio ed etichettatura, attestate nel certificato sanitario redatto secondo il modello dell'allegato V, tenuto conto delle note esplicative dell'allegato III;

c) la partita consiste di confezioni pronte per il consumo di dimensioni idonee per la vendita al dettaglio effettuata direttamente al consumatore finale, come:

i) filetti confezionati sotto vuoto;

ii) prodotti ermeticamente sigillati o sottoposti a trattamento termico;

iii) blocchi congelati di carne di pesce;

iv) pesci eviscerati congelati o posti su ghiaccio.

Articolo 7

Certificazione

1. Per i pesci vivi, loro uova e gameti, l'autorità competente presso il posto d'ispezione frontaliero nello Stato membro di arrivo compila il documento di cui all'allegato della decisione 92/527/CEE della Commissione ([1]), apponendovi, secondo il caso, una delle diciture riportate nell'allegato VI della presente decisione.

2. Per i prodotti ittici di acquacoltura, l'autorità competente presso il posto d'ispezione frontaliero nello Stato membro di arrivo compila il documento di cui all'allegato B della decisione 93/13/CEE della Commissione ([2]) apponendovi, secondo il caso, una delle diciture riportate nell'allegato VI della presente decisione.

Articolo 8

Prevenzione della contaminazione delle acque naturali

1. Gli Stati membri provvedono affinché i pesci vivi di acquacoltura e relativi prodotti importati, destinati al consumo umano, non vengano introdotti nelle acque naturali del loro territorio né possano contaminarle.

2. Gli Stati membri provvedono affinché l'acqua di trasporto delle partite importate non causi la contaminazione delle acque naturali nel loro territorio.

Articolo 9

Riconoscimento dei centri d'importazione

1. Le autorità competenti degli Stati membri riconoscono uno stabilimento come centro d'importazione riconosciuto a condizione che esso soddisfi alle condizioni minime di polizia sanitaria di cui all'allegato VII della presente decisione.

2. L'autorità competente dello Stato membro redige un elenco dei centri d'importazione da essa riconosciuti, attribuendo a ciascuno di essi un numero di riconoscimento ufficiale.

3. L'elenco dei centri d'importazione riconosciuti e qualsiasi modifica successiva sono comunicati dall'autorità competente di ogni Stato membro alla Commissione e agli altri Stati membri.

([1]) GU L 332 del 18.11.1992, pag. 22.
([2]) GU L 9 del 15.1.1993, pag. 33.

▼B

Articolo 10

Data di applicazione

La presente decisione si applica a decorrere dal 1º maggio 2004.

Articolo 11

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

▼**M1**

ALLEGATO I

Territori dai quali sono autorizzate le importazioni di talune specie di pesci vivi, loro uova e gameti, destinati all'allevamento nella Comunità europea (CE)

Paese		Territorio		Disposizioni specifiche (1)						Osservazioni (2)
Codice ISO	Nome	Codice	Descrizione	VHS	IHN	SVC	BKD	IPN	*G. salaris*	
AL	Albania									
AU	Australia									
BR	Brasile									
BG	Bulgaria									Solo carpe
CA	Canada									
CL	Cile									Solo carpe
CN	Repubblica popolare cinese									
CO	Colombia									Solo carpe
CG	Congo									Solo carpe
HR	Croazia									
MK (3)	Ex Repubblica iugoslava di Macedonia									
ID	Indonesia									
IL	Israele									Solo carpe
JM	Giamaica									Solo carpe
JP	Giappone									Solo carpe
MY	Malaysia (unicamente la Malaysia occidentale peninsulare)									Solo carpe
NZ	Nuova Zelanda									Solo carpe
RU	Federazione russa									
SG	Singapore									
ZA	Sudafrica									Solo carpe
LK	Sri Lanka									Solo carpe
TW	Taiwan									
TH	Tailandia									Solo carpe
TR	Turchia									

▼M1

Paese		Territorio		Disposizioni specifiche (1)						Osservazioni (2)
Codice ISO	Nome	Codice	Descri-zione	VHS	IHN	SVC	BKD	IPN	*G. salaris*	
US	Stati Uniti d'America									

(1) Inserire «sì» o «no» secondo il caso, se l'azienda designata o la zona continentale o litoranea è riconosciuta dall'autorità centrale competente del paese esportatore come territorio che soddisfa i requisiti sanitari specifici, compresa la politica di non vaccinazione, per l'introduzione in zone e in aziende della Comunità europea riconosciute o che attuano un programma approvato dalla Comunità per la setticemia emorragica virale (VHS) e/o la necrosi ematopoietica infettiva (IHN), oppure che offre garanzie complementari per la viremia primaverile delle carpe (SVC), la nefrobatteriosi (BKD), la necrosi pancreatica infettiva (IPN) e/o *Gyrodactylus salaris* (*G. salaris*).

(2) Non vi sono limitazioni se la casella rimane vuota. Se un paese o un territorio è autorizzato ad esportare esclusivamente determinate specie e/o uova o gameti, occorre specificare la specie e/o inserire in questa colonna un commento, ad esempio «solo uova».

(3) Il codice provvisorio non inficia la denominazione definitiva del paese, che sarà attribuita dopo la conclusione dei negoziati attualmente in corso nell'ambito delle Nazioni Unite.

▼M1

ALLEGATO II

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER L'IMPORTAZIONE NELLA COMUNITÀ EUROPEA (CE) DI (1)[PESCI VIVI, LORO UOVA E GAMETI, DESTINATI ALL'ALLEVAMENTO](1) [PESCI VIVI DI ACQUACOLTURA DESTINATI] (1)[AL CONSUMO UMANO] (1)[AL RIPOPOLAMENTO DI PESCHIERE]]

Nota per l'importatore: Il presente certificato è ad uso esclusivamente veterinario; l'originale deve scortare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero.

Codice di riferimento N. ORIGINALE

1. Paese esportatore e autorità competenti

1.1. Paese esportatore:

1.2. Autorità competente:

1.3. Autorità competente per il rilascio:

2. Luogo d'origine della partita

2.1. Codice del territorio di origine (2):

(1)[2.2. Nome dell'azienda di origine:]

(1)[2.3. Indirizzo dell'azienda:]

2.4. Nome, indirizzo e recapito telefonico dello speditore:

3. Destinazione della partita

3.1. Stato membro:

(1)[3.2. Zona o parte (3) dello Stato membro:]

(1)[3.3. Ragione sociale dell'azienda:]

3.4. Indirizzo:

3.5. Nome, indirizzo e recapito telefonico del destinatario:

4. Identificazione del mezzo di trasporto e della partita (4)

4.1. Mezzo di trasporto: (1)[Autocarro], (1)[Vagone ferroviario], (1)[Nave] (1)[[Aereo]:

4.2. (1)Numero/i d'immatricolazione/di registrazione], (1)[Nome della nave] (1)[Numero del volo]:

4.3. Caratteristiche della partita:

5. Descrizione della partita

Pesci di allevamento Stock selvatici Pesci vivi Gameti Uova fecondate Uova non fecondate Larve/avannotti

Specie ittiche		Peso totale del pesce (kg) (1)[numero di pesci]	(1)[Volume delle uova] (1)[Volume dei gameti]	Età del pesce vivo
Nome scientifico:	Nome volgare:			
				>24 mesi 12-24 mesi 0-11 mesi sconosciuta

▼**M1**

Codice di riferimento N. ORIGINALE

6. Attestato di polizia sanitaria per l'importazione di [1][([1]) pesci vivi] [1][e] [1][loro uova] [1][e] [1] [gameti] destinati all'allevamento] [1][pesci vivi di acquacoltura destinati] [1][al consumo umano] [1][all'allevamento o al ripopolamento di peschiere]]

Il sottoscritto ispettore ufficiale certifica con la presente che [1][i pesci vivi] [1][e] [1][le uova] [1][e] [1][i gameti] di cui al punto 5 del presente certificato soddisfano i seguenti requisiti:

6.1. *o:*

[1][sono originari del territorio[2]) contrassegnato dal codice: [2]) in cui tutte le aziende che allevano o tengono pesci vivi, loro uova o gameti, delle specie considerate sensibili alle seguenti malattie: anemia infettiva del salmone (ISA); necrosi ematopoietica infettiva (EHN), setticemia emorragica virale (VHS) e necrosi ematopoietica infettiva (IHN):

– sono ufficialmente registrate dall'autorità competente,

– tengono una registrazione aggiornata dei pesci vivi, delle uova e dei gameti che entrano nell'azienda ed escono dall'azienda e di tutte le informazioni relative alla consegna e alla spedizione, al numero o al peso, alle dimensioni, alla provenienza, ai fornitori e ai casi di mortalità osservati[6])]

– sono tenute a notificare quanto prima possibile alle competenti autorità ogni sospetto delle seguenti malattie: ISA, EHN, VHS e IHN, nonché eventuali sintomi clinici che inducano a sospettare la presenza di una malattia in grado di causare gravi danni allo stock di pesci,

– sono sottoposte ad idonee misure di lotta contro le malattie almeno equivalenti a quelle previste dalle direttive 91/67/CEE e 93/53/CEE, incluso il divieto di vaccinazione contro l'ISA, e per quanto riguarda il campionamento e l'esecuzione di analisi di controllo, a quelle previste dalle decisioni 2001/183/CE e 2003/466/CE; qualora la normativa comunitaria non abbia stabilito metodi per il campionamento e l'esecuzione di analisi, si applicano i metodi definiti nei pertinenti capitoli del Manuale di diagnosi delle malattie degli animali acquatici dell'UIE[7]), sesta edizione, 2003,

– non hanno presentato sintomi clinici di malattia che abbia causato gravi danni nello stock nei sei mesi precedenti la spedizione e in cui negli ultimi due anni non vi sono stati casi di ISA e EHN,

– nei due anni precedenti la spedizione non hanno introdotto pesci vivi, loro uova o gameti aventi uno stato sanitario inferiore,

– non presentano, il giorno del carico, sintomi clinici di malattia e non vi sono sospetti della presenza di nessuna delle seguenti malattie: ISA, EHN, VHS e IHN.]

oppure

[1][sono originari del territorio[2]) contrassegnato dal codice: [2]) e si tratta di:

– un'azienda designata, oppure un'azienda non collegata con acque costiere o di estuario, che non contiene pesci delle specie ritenute sensibili[5]) alle seguenti malattie: anemia infettiva dei salmoni (ISA); necrosi ematopoietica infettiva (EHN); setticemia emorragica virale (VHS) e necrosi ematopoietica infettiva (IHN),

– aziende che tengono una registrazione aggiornata dei pesci vivi, delle uova e dei gameti che entrano nell'azienda ed escono dall'azienda e di tutte le informazioni relative alla consegna e alla spedizione, al numero o al peso, alle dimensioni, alla provenienza, ai fornitori e ai casi di mortalità osservati[6])]

6.2. [1][i pesci vivi] [1][e] [1][le uova] [1][e] [1][i gameti] di cui al punto 5 del presente certificato:

– dal momento della loro raccolta non sono stati in contatto con altri pesci vivi, loro uova o gameti, di stato sanitario inferiore a quello descritto al punto 6.1 del presente certificato,

– non sono destinati ad essere distrutti o abbattuti per eradicare una delle seguenti malattie: ISA; VHS; IHN; EHN; viremia primaverile delle carpe (SVC); necrosi pancreatica infettiva (IPN); nefrobatteriosi (BKD, *Renibacterium salmoninarum*); foruncolosi (*Aeromonas salmonicida*); malattia della bocca rossa (ERM, *Yersinia ruckeri*); *Gyrodactylus salaris*; o a causa di una malattia provocata da qualsiasi altro agente patogeno,

– non sono soggetti a divieti per motivi di polizia sanitaria e

– sono stati esaminati il giorno del carico e non presentavano segni clinici di malattia,

– [8]) [è stata effettuata un'ispezione visiva su un campione casuale rappresentativo della partita, compresi tutti i lotti di diversa origine, e non sono state riscontrate specie di pesci diverse da quelle specificate nel punto 5 del presente certificato] e

– [9]) [sono stati disinfettati conformemente alle prescrizioni del Codice sanitario internazionale per gli animali acquatici dell'UIE, sesta edizione, 2003, appendice 5.2.1;]

▼M1

Codice di riferimento N. ORIGINALE

([10])[7. **Condizioni specifiche di polizia sanitaria per le malattie VHS, IHN, SVC, IPN, BKD e *Gyrodactylus salaris***

([11])[7.1. Il sottoscritto ispettore ufficiale certifica con la presente che ([1])[i pesci vivi] ([1])[e] ([1])[le uova] ([1])[e] ([1])[i gameti] di cui al punto 5 del presente certificato sono originari di un territorio ([2]) che, oltre a offrire le garanzie indicate nel punto 6 del presente certificato, è riconosciuto dalle competenti autorità come avente uno stato sanitario equivalente a quello delle aziende e zone della Comunità europea riconosciute per ([1])[VHS] ([1])[e] ([1])[IHN], qualora provengano:

O

– ([1]) [*o* ([1]) [da una zona litoranea in cui tutte le aziende sono sotto la sorveglianza dell'autorità competente e i pesci sono:]

o ([1]) [da una zona continentale in cui tutte le aziende sono sotto la sorveglianza dell'autorità competente e i pesci sono:]

o ([1])[da un'azienda designata sotto la sorveglianza dell'autorità competente in cui il sistema di alimentazione idrica garantisce la completa inattivazione di ([1])[VHS] ([1])[e] ([1])[IHN] e i pesci sono]

o ([1])[da una zona litoranea in cui non ci sono aziende e i pesci selvatici sono:]([1])

o ([1])[da una zona continentale in cui non ci sono aziende e i pesci selvatici sono:]([1])

sottoposti ad ispezioni sanitarie effettuate ad intervalli correlati allo sviluppo di ([1]) [VHS] ([1])[e] ([1])[IHN] e vengono prelevati ed esaminati campioni per la ricerca di tali patogeni, con risultato negativo, da parte di un laboratorio ufficialmente riconosciuto attenendosi a metodi di campionamento e analisi almeno equivalenti a quelli stabiliti dalle direttive 91/67/CEE, 93/53/CEE e dalla decisione 2001/183/CE, qualora sia attuato il seguente regime di sorveglianza:

([12]) ["CE Modello A" — indennità documentata da almeno quattro anni, compreso un programma di sorveglianza di due anni] ([12])["CE Modello B" — indennità documentata da almeno sei anni, compreso un programma di sorveglianza di due anni su un campione di dimensioni ridotte] ([13])["CE Disposizioni speciali" per le nuove aziende] ([13])["CE Disposizioni speciali" per le aziende che riprendono la loro attività] ([1])["UIE" metodi descritti nel Manuale di diagnosi delle malattie degli animali acquatici dell'UIE([7]), sesta edizione, 2003, capitoli I.1.4 (disposizioni generali) e ([1]) [2.1.5. (VHS)] ([1])[e] ([1])[2.1.2. (IHN)]]

– esenti da almeno due anni da segni clinici o di altro tipo che indichino la presenza di ([1])[VHS] ([1])[e] ([1])[IHN],

da un territorio ([2]) in cui sono adottate tutte le misure necessarie ([14]) per prevenire l'introduzione di malattie.]

O

– ([1])[da un'azienda che non è collegata con acque costiere o di estuario e non contiene pesci delle specie indicate come specie sensibili ([5]) nei confronti di ([1])[VHS] ([1])[e] ([1])[IHN].]]

([15])[7.2. Il sottoscritto ispettore ufficiale certifica con la presente che ([1])[i pesci vivi] ([1])[e] ([1])[le uova] ([1])[e] ([1])[i gameti] di cui al punto 5 del presente certificato che sono considerati sensibili([5]) a ([1])[viremia primaverile delle carpe] ([1])[e] ([1])[necrosi pancreatica infettiva] ([1])[e] ([1])[nefrobatteriosi], sono originari di un territorio ([2])

- in cui **([1])**[SVC] **([1])**[e] **([1])**[IPN] **([1])**[e] **([1])**[BKD] sono soggette all'obbligo di notifica all'autorità competente e i servizi ufficiali devono avviare immediatamente indagini qualora venga loro comunicata la presenza sospetta di infezioni,
- in cui tutte le specie introdotte sensibili ([7]) a **([1])**[SVC] **([1])**[e] **([1])**[IPN] **([1])**[e] **([1])**[BKD] provengono da una zona o da un'azienda avente uno stato sanitario equivalente per quanto riguarda **([1])**[SVC] **([1])**[e] **([1])**[IPN] **([1])**[e]**([1])**[BKD],

([16])[- in cui i pesci non sono stati vaccinati contro ([1])[SVC] ([1])[e] ([1])[IPN] ([1])[e] ([1])[BKD],]

- in cui tutte le aziende che allevano specie sensibili ([5]) a **([1])**[SVC] **([1])**[e] **([1])**[IPN] **([1])**[e]**([1])**[BKD] sono sotto la sorveglianza dell'autorità competente,
- in cui sono adottate tutte le misure necessarie ([14]) per prevenire l'introduzione di malattie,]
- che, oltre a offrire le garanzie indicate nel punto 6 del presente certificato, è riconosciuto dalle competenti autorità come avente uno stato sanitario equivalente a quello delle zone della Comunità che presentano garanzie supplementari riguardo a ([1])[SVC] ([1])[e] ([1])[IPN] ([1])[e] ([1])[BKD] in quanto essi:

o ([1])[sono originari del territorio seguente ([7]):....., che è considerato indenne da ([1])[SVC] ([1])[e] ([1])[IPN] ([1])[e] ([1])[BKD] in conformità dell'allegato I della decisione 2003/858/CE.]

o ([1])[sono originari dell'azienda seguente:....., dove almeno per due anni le autorità competenti hanno eseguito ispezioni, nel periodo dell'anno in cui ci si aspetta che si manifestino casi di ([1])[SVC] ([1])[e] ([1])[IPN] ([1])[e] ([1])[BKD], prelevando campioni almeno equivalenti a quelli previsti nei piani di campionamento di cui alla decisione 2001/183/CE ([12]) o applicando metodi di sorveglianza descritti nel Manuale di diagnosi delle malattie degli animali acquatici dell'UIE, capitolo 1.1.4 e pertinenti capitoli relativi alle malattie, e nelle quali sono stati effettuati test di laboratorio, che hanno avuto tutti esito negativo, in conformità dei pertinenti capitoli dell'edizione più recente del Manuale di diagnosi delle malattie degli animali acquatici dell'UIE ([7])]

▼**M1**

Codice di riferimento N. ORIGINALE

o [1][sono originari dell'azienda seguente continentale:, che è stata infettata da [1][SVC] [1][e] [1][IPN] [1][e] [1][BKD] nei due anni precedenti, ma in cui l'intera popolazione di pesci è stata ritirata e tutti gli stagni, le vasche o altri impianti e attrezzature sono stati disinfettati sotto la sorveglianza dell'autorità competente e in cui il ripopolamento è stato effettuato con pesci provenienti da un luogo d'origine certificato indenne dall'autorità competente dopo aver eseguito campionamenti almeno equivalenti a quelli previsti nei piani di campionamento di cui alla decisione 2001/183/CE [12] [13] o applicato metodi di sorveglianza descritti nel Manuale di diagnosi delle malattie degli animali acquatici dell'UIE [7], capitolo 1.1.4 e pertinenti capitoli relativi alle malattie, e sono stati effettuati test di laboratorio, che hanno avuto tutti esito negativo, in conformità dei pertinenti capitoli dell'edizione più recente del Manuale di diagnosi delle malattie degli animali acquatici dell'UIE.]

[17][7.3. Il sottoscritto ispettore ufficiale certifica con la presente che [1] [i pesci vivi] [1][e] [1][le uova] [1][e] [1][i gameti] di cui al punto 5 del presente certificato considerati sensibili a *Gyrodactilus salaris* [7] sono originari di un territorio [3]:

- in cui *G. salaris* è soggetto all'obbligo di notifica all'autorità competente e i servizi ufficiali devono avviare immediatamente indagini qualora venga loro comunicata la presenza sospetta di infezioni,
- in cui tutte le specie introdotte sensibili [5] a *G. salaris* provengono da una zona o da un'azienda dichiarata indenne da *G. salaris*,
- in cui tutte le aziende che allevano specie sensibili [5] a *G. salaris* sono sotto la sorveglianza dell'autorità competente,
- in cui sono adottate tutte le misure necessarie [14] per prevenire l'introduzione di malattie,
- che, oltre a offrire le garanzie indicate nel punto 6 del presente certificato, è riconosciuto dalle autorità competenti come avente uno stato sanitario equivalente a quello delle zone della Comunità che presentano garanzie complementari riguardo a *Gyrodactylus salaris*, in quanto essi:

o [1][sono originari del territorio seguente [2]:....., che è considerato indenne da *Gyrodactylus salaris* in conformità dell'allegato I della decisione 2003/858/CE.]

o [1][sono originari dell'azienda continentale seguente:, dove per almeno due anni le autorità competenti hanno eseguito ispezioni, nel periodo dell'anno in cui ci si aspetta che *Gyrodactilus salaris* si manifesti, prelevando campioni almeno equivalenti a quelli previsti nei piani di campionamento di cui alla decisione 2001/183/CE [12] e i campionamenti e i test di laboratorio, che hanno avuto tutti esito negativo, sono stati effettuati conformemente ai capitoli pertinenti nell'edizione più recente del Manuale di diagnosi delle malattie degli animali acquatici dell'UIE [7]; e l'azienda è situata in una parte [18] di un bacino idrografico dichiarata indenne [20] da *Gyrodactylus salaris* o in un bacino idrografico dichiarato indenne [20] da *G. salaris* e tutti gli altri bacini idrografici che sboccano nello stesso estuario sono dichiarati indenni [20] [21] da *G. salaris*, e]

o [1][sono originari dell'azienda litoranea seguente:....., situata in una zona litoranea con una salinità inferiore a 25 ppm e in cui tutti i bacini idrografici che sboccano nell'estuario sono dichiarati indenni [20] [21] da *G. salaris*, e]

o [1][sono originari dell'azienda litoranea seguente:....., situata in una zona litoranea in cui l'acqua marina ha una salinità superiore a 25 ppm e in cui nessun pesce vivo delle specie sensibili [5] è stato introdotto nei 14 giorni precedenti, e]

o [20][sono originari dell'azienda seguente:, in cui le uova sono state disinfettate conformemente alle disposizioni del Codice sanitario internazionale per gli animali acquatici dell'UIE, sesta edizione, 2003, appendice 5.2.1, per garantire l'eliminazione di *G. salaris*.]]

8. Requisiti per il trasporto

Inoltre essi:

– sono trasportati in condizioni che non siano tali da alterare il loro stato sanitario, e

– sono stati collocati in [1] [contenitori ermetici puliti e preventivamente disinfettati con un disinfettante autorizzato, recanti all'esterno un'etichetta leggibile] [1] [in una barca vivaio, sottoposta ad ispezione prima del carico, in cui il vivaio ed il sistema pompaggio e di tubature sono stati preventivamente disinfettati con un disinfettante autorizzato, recante un manifesto di carico] in cui sono riportate le pertinenti [22] informazioni di cui ai punti 1, 2 e 3 del presente certificato unitamente alla seguente dichiarazione:

ovvero:

["[1][I pesci vivi] [1][e] [1][Le uova] [1][e] [1][I gameti] certificati per l'allevamento in zone e aziende della Comunità europea escluse le zone e le aziende riconosciute a livello comunitario o che attuano un programma approvato dalla Comunità, o che offrono garanzie complementari per la setticemia emorragica virale (VHS), la necrosi ematopoietica infettiva (IHN), la viremia primaverile della carpa (SVC), la necrosi pancreatica infettiva (IPN), la nefrobatteriosi (BKD) e per *Gyrodactylus salaris*"].

▼**M1**

Codice di riferimento N. ORIGINALE

o:

["Pesci vivi di acquacoltura certificati per il ripopolamento di peschiere in zone e aziende della Comunità europea escluse le zone e le aziende riconosciute a livello comunitario o che attuano un programma approvato dalla Comunità, o che offrono garanzie complementari o attuano misure di protezione per la setticemia emorragica virale (VHS), la necrosi ematopoietica infettiva (IHN), la viremia primaverile delle carpe (SVC), la necrosi pancreatica infettiva (IPN), la nefrobatteriosi (BKD) e per *Gyrodactylus salaris*."]

o:

["([1])[I pesci vivi] ([1])[e] ([1])[Le uova] ([1])[e] ([1])[I gameti] certificati per l'allevamento in zone e aziende della Comunità europea incluse le zone e le aziende riconosciute a livello comunitario o che attuano un programma approvato dalla Comunità, o che offrono garanzie complementari o attuano misure di protezione per ([1]) [la setticemia emorragica virale (VHS)] ([1])[e] ([1]) [la necrosi ematopoietica infettiva (IHN)] ([1])[e] ([1])[la viremia primaverile delle carpe (SVC)] ([1])[e] ([1])[la necrosi pancreatica infettiva (IPN)] ([1])[e] ([1])[la nefrobatteriosi (BKD)] ([1])[e] ([1])[*Gyrodactylus salaris*]."].

o:

["Pesci vivi di acquacoltura certificati per il ripopolamento di peschiere in zone e aziende della Comunità europea incluse le zone e le aziende riconosciute a livello comunitario o che attuano un programma approvato dalla Comunità, o che offrono garanzie complementari o attuano misure di protezione per ([1]) [la setticemia emorragica virale (VHS)] ([1])[e] ([1]) [la necrosi ematopoietica infettiva (IHN)] ([1])[e] ([1])[la viremia primaverile delle carpe (SVC)] ([1])[e] ([1])[la necrosi pancreatica infettiva (IPN)] ([1])[e] ([1])[la nefrobatteriosi (BKD)] ([1])[e] ([1])[*Gyrodactylus salaris*]"]

Fatto a,
(Luogo) (Data)

Timbro ufficiale

.....
(Firma dell'ispettore ufficiale)

.....
(Nome in stampatello, qualifiche e titolo)

Note

([1]) Cancellare se non pertinente.

([2]) Territorio (un intero paese o una zona o un'azienda) e codice del territorio quale indicato nell'allegato I della decisione 2003/858/CE.

([3]) Precisare secondo i casi: zona, azienda oppure, per i pesci vivi destinati al consumo umano, stabilimento. Se la zona è specificata al punto 3.2, il nome dell'azienda o, per i pesci destinati al consumo umano, lo stabilimento, deve essere indicato al punto 3.3.

([4]) Secondo il caso, devono essere indicati il numero del vagone ferroviario o il numero di targa dell'autocarro e il nome della nave. Se conosciuto, deve essere indicato il numero di volo dell'aereo.

In caso di trasporto in contenitori o scatole, il numero totale, i numeri di registrazione e i numeri di sigillo, se presenti, devono essere indicati al punto 4.3.

([5]) Specie sensibili conosciute, cfr. tabella sotto.

Malattia	**Specie ospiti sensibili (*)**
ISA	Salmone atlantico (*Salmo salar*), trota iridea (*Oncorhynchus mykiss*), salmotrota (*Salmo trutta*)
EHN	Pesce persico (*Perca fluviatilis*), trota iridea (*Oncorhynchus mykiss*), *Macquaria australasica*, *Bidyanus bidyanus*, *Galaxias olidus*, siluro (*Silurus glanis*), lupo di mare (*Ictalurus melas*) e *Gambusa affinis* e altre specie appartenenti alla famiglia *Poeciliidaoe*

▼**M1**

VHS	Pesci appartenenti alla famiglia dei Salmonidae, temolo (*Thymallus thymallus*), coregoni (*Coregonus* spp.), luccio (*Esox lucius*), rombo (*Scophthalmus maximus*), aringa e spratto (*Clupea* spp.), salmone del Pacifico (*Oncorhynchus* spp.), merluzzo bianco (*Gadus morhua*), merluzzo del Pacifico (*G. macrocephalus*), eglefino (*G. aeglefinus*) e motella (*Onos mustelus*)
IHN	Pesci appartenenti alla famiglia dei *Salmonidae*, luccio (*Esox lucius*)
SVC	Carpa comune (*Cyprinus carpio*), carpa erbivora (*Ctenopharyngodon idellus*), carpa argentata (*Hypophthalmichthys molitrix*), carpa testa grossa (*Aristichthys nobilis*), carassio comune (*Carassius carassius*), carassio dorato (*Carassius auratus*), tinca (*Tinca tinca*) e siluro (*Silurus glanis*)
IPN	Trota iridea (*Oncorhynchus mykiss*), salmerino di fontana (*Salvelinus fontinalis*), salmotrota (*Salmo trutta*), Salmone atlantico (*Salmo salar*) e numerose specie di salmone del Pacifico (*Oncorhynchus spp.*)
BKD	Pesci appartenenti alla famiglia dei *Salmonidae*
Gyrodactylus salaris	salmone atlantico (*Salmo salar*), trota iridea (*Oncorhynchus mykiss*), salmerino alpino (*Salvelinus alpinus*), salmerino di fontana nordamericano (*S. fontinalis*), temolo (*Thymallus thymallus*), salmerino di lago nordamericano (*Salvelinus namaycush*) e salmotrota (*Salmo trutta*). Verranno considerate sensibili anche altre specie di pesci presenti negli impianti dove si trova una qualsiasi delle specie sopra indicate

* E qualsiasi altra specie indicata come sensibile per il patogeno o la malattia di cui trattasi nell'edizione più recente del Codice sanitario internazionale per gli animali acquatici dell'UIE.

([6]) Se pertinente.

([7]) Ufficio internazionale delle epizoozie.

([8]) Solo per i pesci vivi, cancellare la voce non pertinente.

([9]) Solo per le uova, cancellare la voce non pertinente.

([10]) Come previsto dalla direttiva 91/67/CEE, sono necessari requisiti sanitari specifici per le esportazioni a destinazione di aziende o zone della Comunità riconosciute o che attuano programmi approvati o che offrono garanzie complementari nei confronti di una o più delle malattie degli elenchi II e III dell'allegato A della stessa direttiva.

([11]) Requisiti specifici necessari in caso di esportazione a destinazione di zone o aziende della Comunità europea riconosciute o che attuano un programma approvato dalla Comunità rispettivamente per la setticemia emorragica virale (VHS) e/o per la necrosi ematopoietica infettiva (IHN).

([12]) "Modello A o B" come previsto dalla decisione 2001/183/CE, e requisiti previsti dalle direttive 91/67/CEE e 93/53/CEE. Cancellare se non pertinente.

([13]) Conformemente alla direttive 91/67/CEE e 93/53/CEE e alla decisione 2001/183/CE; per nuove aziende che iniziano l'attività con pesci, uova e gameti che hanno una qualifica sanitaria equivalente, secondo le autorità centrali competenti del paese esportatore, a quella delle aziende e zone approvate nella CE per quanto riguarda rispettivamente la VHS e/o la IHN e soddisfano gli altri requisiti di cui all'allegato C.I.A, punto 6, lettera a), della direttiva 91/67/CEE; oppure nuove aziende che riprendono l'attività, dopo aver subito una pulizia e disinfezione sotto controllo ufficiale e 15 giorni dopo l'arresto degli impianti per motivi sanitari, le quali introducono e esclusivamente pesci, uova e gameti che hanno una qualifica sanitaria equivalente, secondo le autorità centrali competenti del paese esportatore, a quella delle aziende e zone approvate nella CE per quanto riguarda rispettivamente la VHS e/o la IHN e soddisfano gli altri requisiti di cui all'allegato C.I.A, punto 6, lettera b), della direttiva 91/67/CEE. Cancellare se non pertinente.

([14]) Non si applica alle zone litoranee o continentali dove non ci sono aziende. Occorre mantenere un livello elevato di biosicurezza. È vietato introdurre in zone o aziende riconosciute pesce proveniente da aziende o zone non riconosciute. Le vasche che ospitano specie sensibili devono essere coperte o essere poste a distanza di sicurezza da aziende non riconosciute. Occorre vietare l'accesso incontrollato del pubblico. L'impianto non deve essere utilizzato per la pesca, salvo alle condizioni autorizzate e controllate dalle autorità locali competenti.

([15]) Requisiti specifici aggiuntivi necessari in caso di esportazioni in Stati membri o parti di Stati membri della CE riconosciuti indenni dalla Comunità o che attuano programmi di lotta o di eradicazione (garanzie supplementari) con riguardo all'anemia primaverile della carpa (SVC), alla necrosi pancreatica infettiva (IPN) e/o alla nefrobatteriosi (BKD) conformemente alla decisione 2004/454/CE della Commissione (GU L 156 del 30.4.2004).

([16]) Applicabile solo alle specie sensibili a SVC, IPN e/o BKD introdotte in zone che offrono garanzie complementari riguardo a SVC, IPN e/o BKD; cancellare se non pertinente.

▼**M1**

([17])	Applicabile unicamente ad aziende continentali in cui indagini epizootiche hanno dimostrato che la malattia non si è diffusa ad altre aziende o alle popolazioni selvatiche. Cancellare se non pertinente.
([18])	Requisiti aggiuntivi specifici necessari in caso di esportazioni in Stati membri o parti di Stati membri della CE riconosciuti indenni dalla Comunità (garanzie supplementari) riguardo a *Gyrodactylus salaris* [decisione 2004/454/CE (GU L 156 del 30.4.2004)].
([19])	Conformemente all'allegato B, I A della direttiva 91/67/CEE, una parte di un bacino idrografico può essere dichiarata indenne da una malattia se consiste della parte superiore del bacino idrografico dalle sorgenti dei corsi d'acqua fino a una barriera naturale o artificiale che impedisce la migrazione dei pesci che si trovano a valle di detta barriera.
([20])	Conformemente ai requisiti di cui all'allegato I, capitolo 1.B, della decisione 2004/454/CE (GU L 156 del 30.4.2004).
([21])	Per dichiarare zone continentali indenni da *Gyrodactylus salaris*, occorre tener conto del fatto che la malattia può essere propagata da pesci che migrano tra differenti zone continentali se la salinità fra le stesse è scarsa o media (inferiore a 25 ppm). Una singola zona continentale non può pertanto essere dichiarata indenne se un'altra zona continentale che sbocca nella stessa zona litoranea è infetta o ha una situazione sanitaria ignota, tranne qualora esse siano separate da acqua marina con una salinità superiore a 25 ppm.
([22])	Paese e territorio di origine (codice) e di destinazione; nome e recapito telefonico dello speditore e del destinatario. In caso di trasporto in una barca vivaio, occorre fornire l'itinerario dal luogo di carico al luogo di destinazione.

▼**M1**

ALLEGATO III

Note esplicative

a) I certificati vengono rilasciati dalle autorità competenti del paese esportatore in conformità del pertinente modello riportato nell'allegato II, IV o V della presente decisione, tenendo conto dell'utilizzo cui sono destinati i pesci dopo la loro introduzione nella CE.

b) Tenendo conto della situazione sanitaria del luogo di destinazione per quanto riguarda la setticemia emorragica virale (VHS), la necrosi ematopoietica infettiva (IHN), la viremia primaverile delle carpe (SVC), la nefrobatteriosi (BKD), la necrosi pancreatica infettiva (IPN) e *Gyrodactylus salaris* (*G. salaris*) nello Stato membro della CE, nel certificato vengono inseriti e completati i pertinenti requisiti supplementari di certificazione.

c) L'originale di ciascun certificato consta di un unico foglio scritto su entrambi i lati oppure, nei casi in cui occorrano più pagine, è costituito in modo tale che dette pagine formino un tutto unico e indivisibile.

Esso è contrassegnato, nell'angolo superiore destro di ogni pagina, dalla dicitura «originale» e reca un numero di codice specifico rilasciato dall'autorità competente. Tutte le pagine del certificato sono numerate: (pagina 1, 2, 3…) di (numero totale di pagine).

d) L'originale del certificato e le etichette previste nel modello sono redatti in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui sarà effettuata l'ispezione al posto di frontiera e dello Stato membro di destinazione. Tali Stati membri possono tuttavia consentire, se necessario, l'uso di altre lingue accompagnate da una traduzione ufficiale.

e) Sull'originale del certificato devono essere apposti il giorno di carico della partita per l'esportazione nella CE, un timbro ufficiale e la firma di un ispettore ufficiale designato dall'autorità competente. Le autorità competenti del paese esportatore accertano che siano applicati criteri di certificazione equivalenti a quelli previsti dalla direttiva 96/93/CE.

Il timbro (eccetto se in rilievo) e la firma devono essere di colore differente da quello stampato.

f) Se, per motivi legati all'identificazione degli elementi della partita, al certificato vengono aggiunte pagine supplementari, queste formano parte integrante dell'originale e sono individualmente firmate e timbrate dall'ispettore ufficiale che procede alla certificazione.

g) L'originale del certificato deve scortare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero della CE.

h) La validità del certificato è di 10 giorni a decorrere dalla data del rilascio. In caso di trasporto per nave, la validità è prorogata in misura corrispondente alla durata della navigazione.

i) I pesci, le loro uova e i gameti non vengono trasportati con altri pesci, uova o gameti non destinati alla CE o di stato sanitario inferiore. Inoltre essi non devono essere trasportati in condizioni che possano alterarne lo stato sanitario.

j) La possibile presenza di agenti patogeni nell'acqua è rilevante ai fini dell'accertamento dello stato sanitario dei pesci vivi, uova e gameti. L'ispettore che procede alla certificazione deve pertanto tener conto della seguente precisazione: per «luogo di origine» si intende l'ubicazione dell'azienda in cui i pesci, le uova o i gameti sono stati allevati fino al raggiungimento della taglia commerciale richiesta per la partita oggetto del presente certificato.

▼B

ALLEGATO IV

Modello di certificato sanitario per l'importazione nella Comunità europea (CE) di prodotti ittici di acquacoltura destinati alla trasformazione prima del consumo

N. codice di riferimento ORIGINALE

Nota per l'importatore:

La presente partita deve essere spedita immediatamente, senza essere aperta, ed è destinata alla distribuzione per l'ulteriore trasformazione prima del consumo.

I prodotti ittici di acquacoltura devono essere trasformati in centri approvati per l'importazione, a meno che non si tratti di prodotti eviscerati prima della spedizione o che il luogo di origine abbia una qualifica sanitaria almeno equivalente a quella del luogo di trasformazione, in particolare per quanto riguarda la necrosi ematopoietica epizootica (EHN) e le malattie che figurano negli elenchi I e II, colonna 1, dell'allegato A della direttiva 91/67/CEE.

Il presente certificato è ad uso esclusivamente veterinario e l'originale deve scortare la partita sino al posto d'ispezione frontaliero.

1. **Attestato di polizia sanitaria per l'importazione nella Comunità europea di prodotti ittici di acquacoltura destinati alla trasformazione prima del consumo**

Il sottoscritto ispettore ufficiale certifica che i prodotti ittici di acquacoltura descritti nel presente certificato:

— provengono da pesci che al momento [della raccolta] (1) [dell'abbattimento] (1) [del carico] (1) non mostravano sintomi clinici di malattia, e

— (1) [non sono soggetti a divieti per motivi di polizia sanitaria, in particolare a causa di segni clinici di malattia o del sospetto o della conferma della presenza delle seguenti malattie: [anemia infettiva dei salmoni (ISA);] (1) [necrosi ematopoietica epizootica (EHN);] (1) [setticemia emorragica virale (VHS)] (1) [e] (1) [necrosi ematopoietica infettiva (IHN)] (1) e],

— (1) (2) [— provengono da pesci raccolti in un'azienda o in una zona riconosciuta dall'autorità centrale competente come avente uno stato sanitario equivalente a quello delle zone ed aziende della Comunità riconosciute o che attuano programmi approvati a livello comunitario per la [VHS] (1) [e la] (1) [IHN] (1) e],

— (1) [— provengono da un'azienda designata o da un'azienda che non è collegata con acque costiere o di estuario e non contiene pesci delle specie considerate sensibili (3) nei confronti di ISA, EHN, [e] (1) [VHS] (1) [e] (1) [IHN] (1), e che non è soggetta a divieti per motivi di polizia sanitaria e],

— (1) (2) [— sono stati abbattuti ed eviscerati e]

— sono trasportati in condizioni che non siano tali da alterare il loro stato sanitario, e

— sono stati collocati in contenitori sigillati ermetici, lavati e disinfettati prima dell'uso con un disinfettante autorizzato e recanti all'esterno un'etichetta leggibile contenente le informazioni pertinenti (4) del presente certificato e la seguente dichiarazione:

«[Pesce non eviscerato] (1) [e] (1) [Pesce eviscerato] (1) [e] (1) [Prodotti ittici] (1) di acquacoltura, certificato[i] per l'esportazione nella Comunità europea [incluse le zone riconosciute per la [VHS] (1) [e] (1) la [IHN] (1)] (1), destinato[i] al consumo umano diretto o all'ulteriore trasformazione [in centri riconosciuti per l'importazione] (1) prima del consumo, che non deve[devono] essere introdotto[i] in acque naturali nel territorio della Comunità europea»] (1).

Dichiarazione generale

Il sottoscritto ispettore ufficiale dichiara di conoscere le disposizioni previste dalle direttive 91/67/CEE e 93/53/CEE del Consiglio e dalla decisione 2003/858/CE della Commissione.

Fatto a, il

(Luogo) (Data)

Timbro ufficiale

.....

(Firma dell'ispettore ufficiale)

.....

(Nome in stampatello, qualifiche e titolo)

▼B

Note

(1) Cancellare se non pertinente.

(2) Requisiti specifici necessari in caso di esportazione a destinazione di zone o aziende della Comunità europea riconosciute o che attuano un programma approvato dalla Comunità rispettivamente per la setticemia emorragica virale (VHS) e/o per la necrosi ematopoietica infettiva (IHN).

(3) Specie sensibili conosciute, vedi tabella sotto:

Malattia	Specie ospiti sensibili (*)
ISA	Salmone atlantico (*Salmo salar*), trota iridea (*Oncorhynchus mykiss*), salmotrota (*Salmo trutta*)
EHN	Pesce persico (*Perca fluviatilis*), trota iridea (*Oncorhynchus mykiss*), *Macquaria australasica, Bidyanus bidyanus, Galaxias olidus,* siluro (*Silurus glanis*), lupo di mare (*Ictalurus melas*), *Gambusa affinis* e altre specie appartenenti alla famiglia Poeciliidae
VHS	Pesci appartenenti alla famiglia dei *Salmonidae,* temolo (*Thymallus thymallus*), coregoni (*Coregonus* spp.), luccio (*Esox lucius*), rombo (*Scophthalmus maximus*), aringa e spratto (*Clupea* spp.), salmone del Pacifico (*Oncorhynchus* spp.), merluzzo bianco (*Gadus morhua*), merluzzo del Pacifico (*G. macrocephalus*), eglefino (*G. aeglefinus*) e motella (*Onos mustelus*).
IHN	Pesci appartenenti alla famiglia dei *Salmonidae,* luccio (*Esox lucius*)
SVC	Carpa comune (*Cyprinus carpio*), carpa erbivora (*Ctenopharyngodon idellus*), carpa argentata (*Hypophthalmichthys molitrix*), carpa testa grossa (*Aristichthys nobilis*), carassio comune (*Carassius carassius*), carassio dorato (*Carassius auratus*), tinca (*Tinca tinca*) e siluro (*Silurus glanis*)

(*) e qualsiasi altra specie indicata come sensibile per il patogeno o la malattia di cui trattasi nell'edizione più recente del Codice sanitario internazionale per gli animali acquatici dell'UIE

(4) Paese e territorio di origine (codice) e di destinazione; nome e recapito telefonico dello speditore e del destinatario.

▼B

ALLEGATO V

Modello di certificato sanitario per l'importazione nella Comunità europea (CE) di prodotti ittici di acquacoltura destinati al consumo umano diretto

N. codice di riferimento ORIGINALE

Nota per l'importatore:

La presente partita deve essere spedita immediatamente, senza essere aperta, ed è destinata alla distribuzione per il consumo umano diretto.

Il presente certificato è ad uso esclusivamente veterinario e l'originale deve scortare la partita sino al posto d'ispezione frontaliero.

1. **Attestato di polizia sanitaria per l'importazione nella Comunità europea di prodotti ittici di acquacoltura destinati al consumo umano diretto**

Il sottoscritto ispettore ufficiale certifica che i prodotti ittici di acquacoltura descritti nel presente certificato.

— provengono da pesci che al momento [della raccolta] (1) [dell'abbattimento] (1) [del carico] (1) non mostravano sintomi clinici di malattia e

— sono stati collocati in contenitori che recano all'esterno un'etichetta leggibile contenente le informazioni pertinenti (2) del presente certificato e la seguente dichiarazione:

«Prodotti ittici di acquacoltura certificati per l'esportazione nella Comunità europea destinati al consumo umano diretto e che non devono essere introdotti in acque naturali nel territorio della Comunità europea».

Dichiarazione generale

Il sottoscritto ispettore ufficiale dichiara di conoscere le disposizioni previste dalle direttive 91/67/CEE e 93/53/CEE del Consiglio e dalla decisione 2003/858/CE della Commissione.

Fatto a il
(Luogo) (Data)

Timbro ufficiale

.....
(Firma dell'ispettore ufficiale)

.....
(Nome in stampatello, qualifiche e titolo)

Note

(1) Cancellare se non pertinente.

(2) Paese e territorio di origine (codice) e di destinazione; nome e recapito telefonico dello speditore e del destinatario.

▼B

ALLEGATO VI

Dichiarazioni delle competenti autorità del posto d'ispezione frontaliero per la compilazione del documento di cui all'allegato della decisione 92/527/CEE o all'allegato B della decisione 93/13/CEE

L'autorità competente del posto di ispezione frontaliero dello Stato membro di arrivo inserisce nel documento di cui all'allegato della decisione 92/527/CEE o all'allegato B della decisione 93/13/CEE una delle seguenti dichiarazioni:

A. **Dichiarazioni da inserire nel documento di cui all'allegato della decisione 92/527/CEE per i pesci vivi, le loro uova e gameti, destinati all'allevamento, nonché i pesci vivi di acquacoltura destinati al ripopolamento di peschiere nel territorio della Comunità europea**

o:

«[I pesci vivi] (1) [e] (1) [Le uova] (1) [e] (1) [I gameti] (1) certificati per l'allevamento in zone e aziende della Comunità europea escluse le zone e le aziende riconosciute a livello comunitario o che attuano un programma approvato dalla Comunità, o che offrono garanzie supplementari, o attuano misure di protezione per la setticemia emorragica virale (VHS), la necrosi ematopoietica infettiva (IHN), la viremia primaverile della carpa (SVC) e per *Gyrodactylus salaris*.»

o:

«Pesci vivi di acquacoltura certificati per il ripopolamento di peschiere in zone e aziende della Comunità europea escluse le zone e le aziende riconosciute a livello comunitario o che attuano un programma approvato dalla Comunità, o che offrono garanzie supplementari, o attuano misure di protezione per la setticemia emorragica virale (VHS), la necrosi ematopoietica infettiva (IHN), la viremia primaverile della carpa (SVC) e per *Gyrodactylus salaris*.»

o:

«[I pesci vivi] (1) [e] (1) [Le uova] (1) [e] (1) [I gameti] (1) certificati per l'allevamento in zone e aziende della Comunità europea incluse le zone e le aziende riconosciute a livello comunitario o che attuano un programma approvato dalla Comunità, o che offrono garanzie supplementari o attuano misure di protezione per [la setticemia emorragica virale (VHS)] (1) [e] (1) [la necrosi ematopoietica infettiva (IHN)] (1) [e] (1) [la viremia primaverile della carpa (SVC)] (1) [e per] (1) [*Gyrodactylus salaris*] (1)»

o:

«Pesci vivi di acquacoltura certificati per il ripopolamento di peschiere in zone e aziende della Comunità europea incluse le zone e le aziende riconosciute a livello comunitario o che attuano un programma approvato dalla Comunità, o che offrono garanzie supplementari o attuano misure di protezione per [la setticemia emorragica virale (VHS)] (1) [e] (1), [la necrosi ematopoietica infettiva (IHN)] (1) [e] (1) [la viremia primaverile della carpa (SVC)] (1) [e] (1) Gyrodactylus salaris] (1)»

B. **Dichiarazione da aggiungere al documento di cui all'allegato B della decisione 93/13/CEE per i prodotti ittici di acquacoltura destinati al consumo umano**

o:

«Prodotti ittici non eviscerati di acquacoltura, certificati per l'esportazione nella Comunità europea [escluse le zone riconosciute per la [VHS] (1) [e] (1) [IHN] (1)] (1), destinati alla trasformazione [in centri riconosciuti per l'importazione] (1) prima del consumo»

o:

«Prodotti ittici eviscerati di acquacoltura, certificati per l'esportazione nella Comunità europea, destinati alla trasformazione prima del consumo.»

o:

«Prodotti ittici di acquacoltura, certificati per l'esportazione nella Comunità europea, destinati al consumo umano diretto.».

(1) Cancellare se non pertinente.

▼B

ALLEGATO VII

Condizioni minime di polizia sanitaria per il riconoscimento dei «centri d'importazione riconosciuti» per la trasformazione di pesci di acquacoltura

A. **Disposizioni generali**

1. Gli Stati membri riconoscono quali centri d'importazione per la trasformazione di pesci vivi e prodotti ittici di acquacoltura importati soltanto i centri e gli stabilimenti che soddisfano determinate condizioni che permettono di evitare che i pesci presenti nelle acque comunitarie possano in qualsiasi modo essere contaminati, attraverso scarichi, rifiuti o altri mezzi, con agenti patogeni che potrebbero recare grave danno agli stock ittici.

2. Non è autorizzata la fuoriuscita di pesci vivi dagli stabilimenti riconosciuti come «centri d'importazione riconosciuti».

3. Oltre alle pertinenti disposizioni di polizia sanitaria previste dalla direttiva 91/493/CEE per gli stabilimenti e alle norme sanitarie applicabili ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano previste dalla normativa comunitaria, si applicano le condizioni minime di polizia sanitaria in appresso stabilite.

B. **Disposizioni in materia di gestione**

1. I centri d'importazione riconosciuti devono essere accessibili alle autorità competenti in qualsiasi momento per ispezioni e controlli.

2. I centri d'importazione riconosciuti devono disporre di un efficace sistema di controllo e di monitoraggio delle malattie. In applicazione della direttiva 93/53/CEE, i casi sospetti di malattia e mortalità formano oggetto di indagini da parte dell'autorità competente. Le analisi e i trattamenti necessari sono effettuati di concerto con l'autorità competente e sotto il suo controllo, tenendo conto del requisito previsto all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 91/67/CEE.

3. I centri d'importazione riconosciuti applicano un sistema di gestione approvato dall'autorità competente, comprendente procedure igieniche e di smaltimento per i trasporti, i contenitori da trasporto, gli impianti e le attrezzature. Per la disinfezione delle aziende di acquacoltura si applicheranno gli orientamenti previsti dal Codice sanitario internazionale per gli animali acquatici dell'UIE, 6ª edizione, 2003, appendice 5.2.2. I disinfettanti utilizzati sono approvati dall'autorità competente e i centri dispongono di attrezzature adeguate per la pulizia e la disinfezione. Lo smaltimento di sottoprodotti e di altri rifiuti, compresi i pesci morti e loro prodotti, deve essere effettuato in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio [1]. Il sistema di gestione applicato nei centri di importazione riconosciuti deve consentire di evitare ogni rischio di contaminazione del pesce presente nelle acque comunitarie con patogeni che possono recare grave danno allo stock ittico, in particolare per quanto riguarda agenti patogeni esotici per la Comunità e gli agenti patogeni dei pesci figuranti negli elenchi I e II, colonna 1, dell'allegato A della direttiva 91/67/CEE.

4. I centri d'importazione riconosciuti tengono una registrazione aggiornata dei casi di mortalità anormale osservati e di tutti i pesci vivi, loro uova e gameti, che entrano nel centro, nonché dei prodotti che escono dal centro, compresi i dati riguardanti la provenienza, i fornitori e la destinazione dei medesimi. I registri sono tenuti a disposizione delle autorità competenti in qualsiasi momento per eventuali controlli.

5. I centri d'importazione riconosciuti vengono periodicamente puliti e disinfettati in conformità del programma di cui al precedente punto 3.

6. Ai centri d'importazione riconosciuti possono accedere esclusivamente le persone autorizzate, che devono indossare indumenti di protezione e calzature adeguate.

[1] GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1.